

POLIZZA COLLETTIVA 5534307

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCpA – PACCHETTO ASSICURATIVO GOLD SINTESI DELLE GARANZIE ASSICURATIVE

REDATTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO ISVAP N.35

GLOSSARIO

Ogni parola o espressione a cui sia collegato un significato specifico manterrà lo stesso significato in tutto il presente Estratto di polizza. (salvo indicazione diversa).

AXA Assistance

– il fornitore di servizi, designato da AXA Travel Insurance 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (codice impresa 426087).

Carta Assicurata

– una Carta Libra Gold Superior Private, su circuito MasterCard o VISA, emessa da UBI Banca, essendo la carta valida ed il cui relativo conto sia in regola al momento del sinistro.

Casa

– il normale luogo di residenza del beneficiario nel paese di residenza.

Compagnia Assicurativa/ noi/ nostro/ nostra

– Inter Partner Assistance, 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda e/o Inter Partner Assistance SA (IPA), Avenue Louise, 166 bte1, 1050, Bruxelles, Belgio e/o AXA Travel Insurance, con sede allo stesso indirizzo irlandese. Tutte le società citate sono membri di AXA Assistance Group.

Condizioni climatiche avverse

– pioggia, vento, nebbia, temporali o fulmini, inondazioni, neve, nevischio, grandine, uragani, cicloni, tornado e tempeste tropicali non causati o che non abbiano avuto origine da evento geologico o catastrofico quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami.

Contraente

– Unione di Banche Italiane SCpA, Piazza Vittorio Veneto 8, Bergamo, 24122, Italia ("UBI Banca").

Familiare / persona vicina

– madre, padre, sorella, fratello, coniuge, compagno/a, fidanzato/a o convivente (considerando come coppia due persone, anche dello stesso sesso, legalmente conviventi che coabitino stabilmente presso lo stesso indirizzo), figlia, figlio (anche adottivi), nonno/a, nipote, suocero/a, nuora, genero, cognato/a, patrigno/matrigna, figliastro/figliastro, fratellastro/sorellastra, figlio/a in affidamento, tutore legale, soggetto di tutela, del titolare della carta.

Lesione

– una lesione identificabile provocata da un evento specifico improvviso, violento, esterno e impreveduto. Le lesioni derivanti da un'esposizione inevitabile agli elementi saranno considerate alla stregua di lesioni.

Paese di residenza

– il paese in cui il beneficiario ha residenza legale.

Periodo di copertura

– la copertura decorre per qualsiasi viaggio che inizi a partire dal 1° gennaio 2013. Gli articoli consentiti acquistati dopo il 1° gennaio 2013 sono coperti ai sensi delle Sezioni F – Tutela del miglior prezzo, Sezione G – Estensione di garanzia Sezione H – Safe Online. La copertura ai sensi della sezione E - Esclusione di responsabilità danni per collisione di auto a noleggio decorre per le auto noleggiate dopo il 1° gennaio 2013. (Tutti i rimborsi sono soggetti a termini e condizioni.) La copertura termina alla chiusura del conto relativo alla carta, oppure all'annullamento o scadenza delle presenti prestazioni.

La durata di ogni viaggio non può superare i 60 giorni consecutivi. I viaggi devono iniziare e terminare nel paese di residenza.

Sciopero o azione sindacale

– qualsiasi forma di azione sindacale compiuta con l'intento di bloccare, limitare o ostacolare la produzione di beni o la prestazione di servizi.

Set di articoli

– articoli facenti parte di un set o normalmente utilizzati in combinazione.

Sport e attività

– le attività menzionate nel punto 5. Sport e attività, purché la partecipazione a esse del beneficiario durante il viaggio non sia l'unica o la principale ragione del viaggio medesimo.

Tabella delle prestazioni

– il prospetto che elenca gli importi dei rimborsi a pagina 2.

Terrorismo

– indica un atto, incluso, senza limitazioni, l'uso di forza, violenza o minaccia, da parte di una persona o gruppo/i di persone, che agisca da solo o per conto di / in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, commesso per scopi politici, religiosi, ideologici o analoghi, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o di seminare il terrore.

Titolare della carta/ Lei/ Suo/ Beneficiario

– il titolare di una Carta Assicurata e relativo coniuge o partner legittimo (considerando come coppia due persone, anche dello stesso sesso, legalmente conviventi che coabitino stabilmente presso lo stesso indirizzo) e i loro figli di età inferiore a 25 anni ed economicamente dipendenti (secondo le norme del paese di residenza) dal titolare di carta, purché tutti residenti nel paese di residenza e su un viaggio.

I beneficiari hanno diritto alle prestazioni anche quando viaggiano separatamente, con l'eccezione di quanto disposto dalle sezioni seguenti:

Sezione A – Mancata partenza/coincidenza

Sezione B – Partenza ritardata

Sezione C – Negato Imbarco
Sezione D – Responsabilità civile

in tali casi tutti i beneficiari dovranno viaggiare e avere la medesima destinazione del titolare di carta.

Per poter avere diritto alle prestazioni previste dalla presente Sintesi delle garanzie assicurative il viaggio dev'essere pagato per intero con la Carta Assicurata prima di partire.

Le prestazioni verranno erogate a condizione che 100% dei costi siano stati addebitati sulla Carta Assicurata: Sezione E – Esclusione di responsabilità danni per collisione di auto a noleggio – copertura quando il noleggio dell'auto viene pagato con la Carta Assicurata. Sezione F – Tutela del miglior prezzo, Sezione G – Estensione di garanzia e Sezione H – Safe Online - Copertura per articoli consentiti acquistati con la Carta Assicurata.

Trasporto pubblico

– qualsiasi trasporto pubblico su strada, in ferrovia, per mare o in aria, con un vettore autorizzato che gestisce un regolare servizio passeggeri e/o charter su cui il beneficiario ha prenotato un viaggio.

Viaggio

– qualsiasi vacanza o viaggio, d'affari o di piacere, compiuto dal beneficiario in qualsiasi parte del mondo, durante il periodo di copertura, il cui costo totale per trasporto e/o alloggio sia stato addebitato al 100% sulla Carta Assicurata. Viaggi di tipo solo andata oppure viaggi senza una data di ritorno non godono copertura assicurativa.

Qualsiasi viaggio che si svolga esclusivamente all'interno del paese di residenza è coperto solo qualora il beneficiario abbia prenotato in anticipo un volo ed una sistemazione di almeno due notti in un hotel, motel, villaggio vacanze, bed and breakfast, casa vacanza o similare, in affitto dietro il pagamento di un canone. La copertura per prestazioni di cui alla Sezione D – Responsabilità civile è esclusa all'interno del paese di residenza.

- Limite per un periodo di 365 giorni	€500
- Massimale per oggetto	€500
- Importo d'acquisto minimo	€50

1. INTRODUZIONE.....	2
2. INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	3
3. CONDIZIONI GENERALI.....	3
4. ESCLUSIONI GENERALI.....	3
5. SPORT E ATTIVITÀ.....	4
6. SEZIONE A – MANCATA PARTENZA/MANCATA COINCIDENZA.....	4
7. SEZIONE B – PARTENZA RITARDATA.....	5
8. SEZIONE C – NEGATO IMBARCO.....	5
9. SEZIONE D – RESPONSABILITÀ CIVILE.....	5
10. SEZIONE E – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DANNI PER COLLISIONE DI AUTO A NOLEGGIO.....	6
11. SEZIONE F – TUTELA DEL MIGLIOR PREZZO.....	6
12. SEZIONE G – ESTENSIONE DELLA GARANZIA.....	7
13. SEZIONE H – SAFE ONLINE.....	8
14. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE.....	9
15. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA ASSICURATIVA.....	9
16. RECLAMI.....	9
17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.....	10
18. ANNULLAMENTO DELLA COPERTURA.....	11

1. INTRODUZIONE

Il presente documento non è un contratto di assicurazione, ma rappresenta un riepilogo delle prestazioni fornite al beneficiario in quanto titolare di una Carta Assicurata emessa da UBI Banca. La fornitura di tali prestazioni è resa possibile tramite una polizza assicurativa detenuta da ed emessa per UBI Banca da Inter Partner Assistance (numero di polizza 5534307).

UBI Banca è l'unico titolare della polizza ai sensi della medesima, nonché l'unico titolare dei diritti diretti previsti dalla polizza nei confronti della Compagnia Assicurativa. Il presente accordo non determina il sorgere, in capo al beneficiario, di diritti diretti ai sensi della polizza. La ricezione delle prestazioni previste dal presente contratto è subordinata al rispetto rigoroso dei suoi termini e condizioni.

IDONEITÀ

Lei avrà diritto alle prestazioni riassunte nel presente documento a condizione che, al momento del sinistro che ha dato luogo a una richiesta di rimborso, Lei sia effettivamente un titolare d'una Carta Assicurata emessa da UBI Banca. UBI Banca darà comunicazione al beneficiario in caso di modifiche sostanziali a questi termini e condizioni o qualora la polizza all'origine delle prestazioni disponibili ai sensi del presente contratto venga annullata o vada a scadenza senza rinnovo a condizioni equivalenti.

Il presente documento dev'essere inteso come guida alle prestazioni assicurate e il contratto tra il beneficiario e la Compagnia Assicurativa. Contiene informazioni dettagliate sulle prestazioni, le condizioni e le esclusioni valide per i titolari d'una Carta Assicurata e costituisce la base su cui verranno liquidate le richieste di rimborso.

COMPAGNIA ASSICURATIVA

La presente polizza è emessa da Inter Partner Assistance (IPA), la cui filiale in Irlanda ha sede in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (codice impresa 906006), ed è disciplinata dalla Central Bank of Ireland. IPA è una filiale di Inter Partner Assistance SA, società di diritto belga con sede in Avenue Louise, 166 bte1, 1050, Bruxelles, autorizzata in Belgio da l'Autorité des Services et Marchés Financiers. Alcuni dei servizi previsti dalla presente polizza saranno forniti dal suo agente, AXA Travel Insurance 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (codice impresa 426087). Entrambe le società sono membri del Gruppo AXA Assistance.

TABELLA DELLE PRESTAZIONI	
Salvo diversamente specificato, tutte le prestazioni sono da intendersi per beneficiario e per viaggio	
Sezione A – Mancata partenza/Mancata coincidenza	
Oltre 4 ore (Massimale in totale per tutti i beneficiari che viaggiano insieme)	fino a € 125
Sezione B – Partenza ritardata	
Oltre 4 ore (Massimale in totale per tutti i beneficiari che viaggiano insieme)	fino a € 125
Sezione C – Negato imbarco	
Oltre 4 ore (Massimale in totale per tutti i beneficiari che viaggiano insieme)	fino a € 125
Sezione D – Responsabilità civile	
Responsabilità civile	€ 1.500.000
Sezione E – Esclusione di responsabilità danni per collisione di auto a noleggio	
Esclusione di responsabilità danni per collisione di auto a noleggio, fino a 31 giorni dal noleggio da parte del titolare di carta	fino a € 50.000
- Franchigia per sinistro	€ 75
Sezione F – Tutela del miglior prezzo	
- Massimale per sinistro per periodo di 365 giorni	€ 500
- Importo d'acquisto minimo	€ 50
Sezione G – Estensione di garanzia	
- Massimale annuo	€ 1.000
- Massimale per evento	€ 1.000
- Importo d'acquisto minimo	€ 50
Sezione H – Safe Online	

2. INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. In caso di smarrimento il beneficiario è tenuto immediatamente a contattare il Servizio Clienti del Gruppo UBI Banca al numero di telefono 800.500.200 (+39 030 2471209 per le chiamate dall'estero), disponibile da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 21.00 ed il Sabato dalle ore 09.00 alle ore 15.00 (orario italiano).
UBI Banca si riserva di cambiare il numero di telefono di informativa ai Clienti e/o gli orari riportando il nuovo numero sui propri siti internet e nell'estratto di polizza disponibile online e presso le proprie filiali.
2. Queste prestazioni saranno disciplinate dalla legge italiana, salvo che la Compagnia Assicurativa abbia specificatamente accettato per iscritto l'applicazione di altra legge.
3. La copertura è relativa a tutto il mondo per viaggi di fino a 60 giorni consecutivi. I viaggi devono iniziare e terminare nel paese di residenza. Qualsiasi viaggio che si svolga esclusivamente all'interno del paese di residenza è coperto solo qualora il beneficiario abbia prenotato in anticipo una sistemazione di almeno due notti in un hotel, motel, villaggio vacanze, bed and breakfast, casa vacanza o similare, in affitto dietro il pagamento di un canone.
4. Per poter godere della copertura assicurativa dalla presente Sintesi delle garanzie assicurative l'intera spesa del viaggio dev'essere addebitata sulla Carta Assicurata.
5. Le prestazioni verranno erogate a condizione che il 100% dei costi siano stati addebitati sulla Carta Assicurata: Sezione E - Esclusione di responsabilità danni per collisione di auto a noleggio – copertura quando il noleggio dell'auto viene pagato con la Carta Assicurata. Le prestazioni verranno erogate a condizione che il 100% dei costi siano stati addebitati sulla Carta Assicurata: Sezione F – Protezione Acquisti – copertura per articoli consentiti acquistati con la Carta Assicurata Sezione F – Tutela del miglior prezzo, Sezione G – Estensione di garanzia e Sezione H - Safe Online.
6. Salvo diversamente specificato, tutte le prestazioni sono da intendersi per beneficiario e per viaggio.

3. CONDIZIONI GENERALI

Per godere della piena copertura prevista dalla Sintesi delle garanzie assicurative il beneficiario deve osservare le seguenti condizioni oltre a quanto successivamente indicato ai paragrafi CONDIZIONI SPECIALI delle Sezioni A - H. Qualora il beneficiario non rispetti quanto riportato di seguito, sarà discrezione della Compagnia Assicurativa rifiutare parzialmente o totalmente la richiesta di rimborso.

1. La copertura è relativa a viaggi di fino a 60 giorni consecutivi. I viaggi devono iniziare e terminare nel paese di residenza.
2. Il beneficiario deve adottare e far sì che vengano adottate tutte le ragionevoli precauzioni per evitare lesioni, malattie, infermità, furti o danni; e deve adottare e far sì che vengano adottate tutte le misure praticabili per salvaguardare la sua proprietà da danni possibili. Il beneficiario è tenuto ad agire come se non fosse assicurato, a prendere provvedimenti volti a limitare il più possibile le perdite da lui subite e ad adottare misure ragionevoli per prevenire incidenti ulteriori e recuperare quanto sottratto.
3. Il beneficiario è tenuto a informare la Compagnia Assicurativa entro 30 giorni da quando venga a conoscenza di incidente o perdita che possa dare origine a una richiesta di rimborso diversa da quella sopra indicata, e a far pervenire alla Compagnia Assicurativa il modulo di richiesta compilato, e ogni ulteriore informazione, nel più breve tempo possibile.
4. Il beneficiario dovrà denunciare tutti gli incidenti alla polizia locale nel paese in cui si verificano, facendosi rilasciare copia del verbale della denuncia penale o di smarrimento, che includa un codice univoco attribuito all'evento.
5. Il beneficiario è tenuto a non cedere alcun bene in gestione alla Compagnia Assicurativa né a liberarsi di eventuali beni danneggiati, data la possibilità che la Compagnia Assicurativa debba prenderne visione.

6. Il beneficiario o il suo legale rappresentante dovrà fornire, a sue spese, ogni informazione, giustificativo, certificato medico, fattura originale, ricevuta, verbale e assistenza che possano essere necessari, comprese informazioni su eventuali polizze assicurative a copertura della perdita. La Compagnia Assicurativa si riserva di rifiutare il rimborso di qualsiasi addebito in assenza dei relativi giustificativi. Si prega di conservare copia di tutti i documenti inviati alla Compagnia Assicurativa.
7. Il beneficiario dovrà evitare di ammettere, negare, rigettare, negoziare o prendere qualsiasi accordo con altri in relazione a qualsiasi sinistro, senza l'autorizzazione della Compagnia Assicurativa.
8. Il beneficiario deve inviare alla Compagnia Assicurativa immediatamente qualsiasi atto giudiziario, ingiunzione, lettera di reclamo o altro documento.
9. Qualora la Compagnia Assicurativa fornisca il trasporto o accetti la richiesta del beneficiario e, come conseguenza, questi si trovi in possesso di biglietti di viaggio non utilizzati, sarà tenuto a consegnarli alla Compagnia Assicurativa medesima. In caso contrario, il relativo importo verrà dedotto dal rimborso riconosciuto al beneficiario.
10. La Compagnia Assicurativa si riserva il diritto, a sua discrezione, di procedere a quanto segue, in nome e per conto del beneficiario ma a proprie spese:
 - a) ad assumere, a beneficio suo, tutti i diritti di difesa o liquidazione di ogni richiesta di rimborso per conto del beneficiario;
 - b) a prendere proprietà dei beni assicurati e gestirne il recupero e di recuperare importi dovuti da terzi per conto di chiunque rivendichi la copertura della presente polizza;
 - c) intraprendere qualsivoglia azione per recuperare beni perduti o ritenuti tali.
11. Qualora il beneficiario o un suo rappresentante tenti di acquisire fondi, informazioni o altri beni con l'inganno o altro mezzo illecito, incluse dichiarazioni volutamente false o omissioni finalizzate a distorcere la verità dei fatti, la presente polizza dovrà considerarsi nulla. La Compagnia Assicurativa potrà informare le autorità e il beneficiario dovrà restituire alla Compagnia Assicurativa medesima qualsiasi somma già ricevuta ai sensi della polizza.
12. In caso di liquidazione di spese non coperte da parte della Compagnia Assicurativa, il beneficiario sarà tenuto a rimborsare quest'ultima entro un mese dalla richiesta.
13. La Compagnia Assicurativa potrà in qualsiasi momento liquidare al beneficiario la totalità di quanto dovutogli ai sensi della polizza, dopodiché nessun altro pagamento sarà dovuto a qualsiasi titolo.
14. Qualora, al verificarsi di qualsiasi evento all'origine di una richiesta di rimborso ai sensi del presente prospetto, sia operativa un'altra assicurazione a copertura della medesima perdita, danno, spesa o responsabilità, la Compagnia Assicurativa non verserà più della quota proporzionale da lei dovuta.
15. In caso di possesso contemporaneo di più Carte Assicurate, la richiesta di rimborso relativo ad un sinistro può essere fatta una sola volta ed il rimborso sarà uno solo e basato sul limite di indennizzo più alto. Le coperture assicurative non sono cumulabili.

4. ESCLUSIONI GENERALI

Le presenti esclusioni si applicano all'intero prospetto delle prestazioni oltre a quanto indicato nelle apposite Sezioni A - H sotto il titolo NON COPERTO DALLA POLIZZA. Non liquideremo le richieste di rimborso originate direttamente o indirettamente da:

1. guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni di guerra (che la guerra sia stata dichiarata o no), guerra civili, ribellione, terrorismo, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che assumano le proporzioni di o siano equivalenti a una rivolta, usurpazione di potere o costituzione di governo militare.
2. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivante da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche,

- esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti.
3. perdita, distruzione o danno direttamente provocati da onde di pressione causate da velivoli e altri dispositivi aerei che viaggiano a velocità soniche o supersoniche.
 4. la Sua partecipazione o pratica di qualsiasi sport o attività, eccetto quelle indicate come coperte nell'elenco del punto 5. Sport e attività.
 5. Partecipazione del beneficiario ad attività di: lavoro manuale ad esclusione di: lavoro in bar e ristoranti, cameriere, domestica, alla pari e babysitter, e lavori manuali leggeri occasionali (però no lavori in altezza, compresi lavori di vendita al dettaglio e raccolta di frutta (escluso l'uso di strumenti di taglio, utensili elettrici e macchinari); voli, tranne come passeggero pagante su aerei per il trasporto di passeggeri in possesso delle regolari licenze; uso di veicoli motorizzati a due o tre ruote, salvo il possesso di regolare patente di guida rilasciata nel paese di residenza del beneficiario che consenta l'uso di tali veicoli e che il beneficiario e i passeggeri indossino il casco; intrattenimento professionale; sport professionistici; corse (escluse le corse a piedi); rally e gare motoristiche, e qualsiasi prova di velocità o sport di resistenza.
 6. qualsiasi richiesta di rimborso avente origine da suicidio del beneficiario, commesso o tentato; da lesione auto-inflitta; dall'assunzione di qualsiasi farmaco non prescritto da un medico, dalla dipendenza del beneficiario da qualsiasi sostanza, dall'abuso di solventi, sostanze farmaceutiche o alcool, o dall'influenza di sostanze, solventi o alcool.
 7. esposizione del beneficiario a un pericolo inutile (tranne che nel tentativo di salvare una vita umana).
 8. qualsiasi richiesta che derivi dalla partecipazione a una rissa, salvo che per legittima difesa.
 9. Un Suo viaggio in violazione ai requisiti definiti dalle società di trasporto, dai loro agenti rappresentanti o da altri fornitori di trasporto pubblico.
 10. Sue azioni illegali o qualsiasi azione penale contro di Lei.
 11. qualsiasi richiesta che dia luogo a diritto all'indennizzo per il beneficiario ai sensi di altra assicurazione, compresi importi recuperabili da qualsiasi altra fonte, salvo per quanto riguarda eventuali franchigie oltre l'importo che sarebbe stato coperto da tale assicurazione, o qualsiasi importo recuperabile da altra fonte, qualora le coperture qui previste non fossero state in essere.
 12. qualsiasi altro danno o spesa aggiuntiva conseguente all'evento per cui Lei sta presentando richiesta di rimborso, come ad esempio le spese di sostituzione della serratura dopo aver perso delle chiavi, le spese di predisposizione di una richiesta di rimborso o i danni indiretti conseguenti a lesioni fisiche o malattia.
 13. obblighi funzionali come membro delle Forze Armate.
 14. un Suo viaggio in un Paese o in un'area che un'autorità governativa del paese di residenza o l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia consigliato di evitare, o che sia ufficialmente sotto embargo da parte delle Nazioni Unite.
 15. eventuali richieste originate dal fatto che il beneficiario si sia arrampicato, abbia saltato o sia passato da un balcone all'altro, indipendentemente dall'altezza.
 16. eventuali costi che il beneficiario avrebbe dovuto sostenere qualora l'evento che ha dato origine alla richiesta non si fosse verificato.
 17. qualsiasi circostanza di cui il beneficiario sia a conoscenza e che possa ragionevolmente avere come conseguenza il sorgere di una richiesta di rimborso ai sensi della presente Sintesi delle garanzie assicurative.
 18. Patologia per la quale il beneficiario non segue le cure o non prende il farmaco prescritti da un medico.
 19. La copertura per prestazioni di cui alla Sezione D - Responsabilità civile è esclusa all'interno del paese di residenza.

5. SPORT E ATTIVITÀ

La copertura assicurativa della Sezione D - Responsabilità civile è da considerare operativa durante la pratica degli sport elencati di seguito, purché praticati in modo occasionale (con la eccezione di soggiorni vacanza dedicati al golf e agli sport invernali) e dilettantistico.

Badminton
Baseball
Pallacanestro
Bowling
Corsa con il cammello
Cricket
Pesca
Calcio
Golf
Hockey
Pattinaggio su ghiaccio (su piste omologate)
Kitesurfing
Monosci
Netball
Orienteering
Trekking con i pony
Racquetball
Ciclismo su strada
Pattinaggio a rotelle
Rounders
Corsa
Vela (entro 20 miglia nautiche dalla costa)
Immersione (senza brevetto e oltre 18 metri)
Sci (su pista o fuori pista con maestro)
Snowboard (su pista o fuori pista con maestro)
Escursioni con le ciaspole
Squash
Surf
Tennis da tavolo
Tennis
Trampolino
Trekking (fino a 4000 metri senza l'uso di attrezzatura da arrampicata)
Pallavolo
Pallanuoto
Sci d'acqua
Windsurf
Navigazione da diporto (entro 20 miglia nautiche dalla costa)
Zorbing

6. SEZIONE A – MANCATA PARTENZA/MANCATA COINCIDENZA

COPERTO DALLA POLIZZA

La Compagnia Assicurativa rimborsa ai beneficiari che viaggiano insieme fino al massimale indicato nella Tabella delle prestazioni per le ragionevoli spese aggiuntive per pasti, consumazioni, sistemazione (solo pernottamento) e di viaggio necessariamente sostenute per raggiungere la destinazione all'estero o i voli di collegamento al di fuori del paese di residenza, qualora il beneficiario non sia in grado di raggiungere il luogo della partenza internazionale in tempo utile per imbarcarsi sul mezzo di trasporto pubblico previsto e prenotato per il viaggio all'interno dell'itinerario internazionale iniziale del viaggio medesimo, come conseguenza di:

1. cancellazione di altro mezzo di trasporto pubblico previsto; oppure
 2. incidente o guasto meccanico del veicolo a bordo del quale Lei stava viaggiando;
- e l'agenzia di viaggi non offre a Lei un viaggio alternativo equivalente entro 4 ore dall'orario previsto o entro 4 ore dall'orario di arrivo di un volo di collegamento.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Lei è tenuto a calcolare un margine di tempo sufficiente per l'arrivo in tempo utile al luogo di partenza tramite mezzo di trasporto pubblico o diverso.

2. In caso di ritardo, Lei dovrà ottenere relazione scritta dal vettore, attestante il ritardo e la sua causa.
3. Lei sarà tenuto a conservare tutte le ricevute.
4. In caso di guasto meccanico o incidente del proprio veicolo, Lei dovrà farsi rilasciare verbale scritto dalle forze dell'ordine o del servizio di soccorso intervenuto.
5. Per lo stesso evento, Lei può presentare richiesta di rimborso solo una volta ai sensi della Sezione A – Partenza ritardata, oppure della Sezione B – Mancata partenza/Mancata coincidenza, o della Sezione C – Negato imbarco.

NON COPERTO DALLA POLIZZA

1. Scioperi o azioni sindacali in corso o annunciate nella data di prenotazione del viaggio o dell'inizio della copertura assicurativa (se precedente).
2. Incidenti o guasti del veicolo a bordo del quale Lei sta viaggiando, per i quali non sia presentata relazione da parte di un'autofficina.
3. Guasto di qualsiasi veicolo a bordo del quale Lei sta viaggiando, se di sua proprietà e che non sia stato oggetto di revisione adeguata e manutenzione in conformità alle indicazioni del produttore.
4. Ritiro dal servizio (temporaneo o meno) di un velivolo o imbarcazione su raccomandazione dell'Autorità per l'aviazione o portuale o di altro ente analogo, in qualsiasi paese.
5. Spese aggiuntive, laddove il servizio di trasporto pubblico previsto abbia offerto alternative ragionevoli per il proseguimento del viaggio.
6. Mancata partenza nel caso fosse previsto un tempo minimo tra voli in coincidenza, presso un luogo di partenza internazionale, inferiore a 2 ore, o superiore qualora i sistemi di prenotazione voli richiedano periodi più lunghi per la coincidenza medesima.
7. Qualsiasi spesa, nel caso in cui siano state messe a disposizione soluzioni di viaggio alternative ragionevoli entro 4 ore dall'orario di partenza previsto o entro 4 ore dall'orario di arrivo effettivo del volo di coincidenza.
8. Viaggi da casa verso il posto di lavoro e viceversa.
9. Tutti gli importi si riferiscono solo a spese effettive in eccesso rispetto al compenso corrisposto dalla compagnia di trasporto.

7. SEZIONE B – PARTENZA RITARDATA

COPERTO DALLA POLIZZA

In caso di ritardo del mezzo di trasporto pubblico (in partenza e al rientro nel paese di residenza) superiore a 4 ore dal tempo previsto di partenza, causato da:

- a) sciopero o azione sindacale, oppure
- b) condizioni climatiche avverse, oppure
- c) guasto meccanico o tecnico del mezzo di trasporto pubblico previsto prenotato dal beneficiario

La Compagnia Assicurativa rimborsa i costi sostenuti per pasti e spuntini in ristoranti o sistemazioni extra (solo camera) dopo un ritardo di almeno 4 ore e dopo l'orario di partenza effettivo, fino al importo massimo indicato nella Tabella delle prestazioni per tutti i beneficiari che viaggiano insieme.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Il beneficiario deve eseguire il check-in in base all'itinerario che gli è stato fornito.
2. Il beneficiario deve ottenere dalle società di trasporti (o dai loro agenti) conferma scritta del numero d'ore di ritardo (rispetto all'orario ufficiale) e dei motivi del ritardo stesso.
3. Il beneficiario deve rispettare i termini del contratto con l'Organizzatore del viaggio.
4. Devono essere conservate tutte le ricevute degli acquisti.
5. Per lo stesso evento, il beneficiario può presentare richiesta di rimborso solo una volta ai sensi della Sezione A – Mancata partenza/Mancata coincidenza, Sezione B – Partenza ritardata, oppure della Sezione B – Negato imbarco.

NON COPERTO DALLA POLIZZA

1. Tutti gli importi si riferiscono solo a spese effettive in eccesso rispetto al compenso corrisposto dalla compagnia di trasporto.
2. Scioperi o azioni sindacali esistenti o pubblicamente dichiarati alla data o prima di prenotazione del Suo viaggio o dell'inizio della Sua copertura assicurativa.
3. Ritiro dal servizio (temporaneo o altrimenti) di un velivolo o imbarcazione su raccomandazione dell'Autorità per l'aviazione o Autorità portuale o qualsiasi ente simile in qualsiasi paese.
4. Qualsiasi spesa, nel caso in cui siano state messe a disposizione soluzioni di viaggio alternative ragionevoli entro 4 ore dall'orario di partenza previsto.
5. Viaggi da casa verso il posto di lavoro e viceversa.

8. SEZIONE C – NEGATO IMBARCO

COPERTO DALLA POLIZZA

Qualora il beneficiario abbia già effettuato o tentato di effettuare il check-in, nel rispetto dei tempi previsti, per un volo confermato, e gli venga negato l'imbarco a causa di overbooking, la Compagnia Assicurativa gli rimborserà il massimale indicato nella Tabella delle prestazioni per tutti i beneficiari e che viaggiano insieme per i costi sostenuti in relazione a pasti e consumazioni dopo almeno 4 ore di ritardo dall'orario di partenza effettivo.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Per lo stesso evento, il beneficiario potrà presentare richiesta di rimborso solo una volta ai sensi della Sezione A – Mancata partenza/Mancata coincidenza oppure della Sezione B – Partenza ritardata o della Sezione C – Negato imbarco.
2. Il Beneficiario dovrà conservare tutte le ricevute.

NON COPERTO DALLA POLIZZA

1. Tutti gli importi si riferiscono solo a spese effettive in eccesso rispetto al compenso corrisposto dalla compagnia di trasporto.
2. Qualsiasi costo o spesa per cui lo negato l'imbarco non è stato involontario e/o su base obbligatoria.
3. Qualsiasi richiesta di rimborso per la quale non sia stata ottenuta prova scritta dalla compagnia aerea a conferma della Sua incapacità di viaggiare a causa di sovra prenotazione.
4. Viaggi da casa verso il posto di lavoro e viceversa.
5. Qualsiasi spesa, nel caso in cui siano state messe a disposizione soluzioni di viaggio alternative ragionevoli entro 4 ore dall'orario di partenza previsto.

9. SEZIONE D – RESPONSABILITÀ CIVILE

COPERTO DALLA POLIZZA

La Compagnia Assicurativa risponde fino al massimale indicato nella Tabella delle prestazioni delle somme che Lei sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati durante un viaggio a terzi per:

1. morte, lesione fisica, malattia o infermità di qualsiasi persona che non sia un Suo dipendente o familiare/persona vicina;
2. danno a beni non di proprietà né affidati in custodia o sotto il Suo controllo o sotto il controllo di un Suo familiare o persona vicina, o di un Suo dipendente, diverso da qualsiasi alloggio vacanze temporaneo occupato da Lei (ma non di Sua proprietà).

CONDIZIONI SPECIALI

1. Lei deve darci comunicazione scritta il prima possibile in caso di sinistro che potrebbe dare luogo a una richiesta di risarcimento.
2. Lei deve trasmetterci il prima possibile ogni lettera, atto giudiziario, ingiunzione, richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno, o altro documento inerente al sinistro.
3. Lei non deve riconoscere alcuna responsabilità né pagare, offrire o promettere di pagare, o negoziare alcuna richiesta di risarcimento senza il preventivo assenso scritto da parte della Compagnia Assicurativa.
4. Abbiamo il diritto, a nostra discrezione, di assumere e condurre per conto Suo la difesa per ogni richiesta di rimborso per danni

nei confronti di terzi. Avremo piena discrezione nella conduzione di qualsiasi trattativa o azione legale o nella liquidazione di qualsiasi richiesta di risarcimento, e Lei ci dovrà fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessarie come da noi richiesto.

5. In caso di decesso del beneficiario, il rappresentante o i rappresentanti legali di quest'ultimo godranno della copertura di cui al tabella delle prestazioni a condizione che si adeguiamo ai termini e alle condizioni indicate in questo documento.

NON COPERTO DALLA POLIZZA

Costi e spese legali derivanti direttamente o indirettamente da:

1. responsabilità assunte da Lei in via contrattuale, salvo nel caso in cui la responsabilità sia stata attribuita in assenza di tale accordo contrattuale;
2. esercizio di attività professionali;
3. circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
4. contagio da malattie trasmissibili o virus;
5. suoi atti criminali, dolosi o deliberati.

10. SEZIONE E – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DANNI PER COLLISIONE DI AUTO A NOLEGGIO

DEFINIZIONI speciali applicabili alla presente sezione

Franchigia

– la parte della richiesta di risarcimento per la quale il titolare resta finanziariamente responsabile nel contratto di noleggio nel caso in cui il titolare rifiuta di accettare la polizza di assicurazione del veicolo a noleggio e la franchigia indeducibile prevista dal contratto di noleggio quando il titolare ha accettato o è stato obbligato ad accettare l'assicurazione dell'auto a noleggio.

Veicolo a noleggio

– veicoli adibiti al trasporto passeggeri abilitati alla circolazione su strade pubbliche (autovetture, station wagon e veicoli commerciali, autorizzati a trasportare fino a nove persone) noleggiati su base giornaliera o settimanale, ma per non più di 31 giorni, da un'agenzia autorizzata o società di autonoleggio, il cui costo sia stato addebitato interamente sulla Carta Assicurata del beneficiario. Il rimborso è valido per la durata specificata nel contratto di noleggio, e comunque per non più di 31 giorni.

Assicurazione del veicolo a noleggio

– l'assicurazione primaria detenuta da un'agenzia o società di autonoleggio autorizzata in relazione al veicolo a noleggio, a copertura di rischi quali la responsabilità contro terzi o il furto del veicolo.

Lei / Suo

– il titolare della carta deve essere il conducente citato per primo nel contratto di noleggio, avere almeno 21 anni d'età ed essere in possesso di patente di guida valida per la classe del veicolo a noleggio.

COPERTO DALLA POLIZZA

La Compagnia Assicurativa riconoscerà al conducente una somma massima pari al limite indicato nella Tabella delle prestazioni per la franchigia dell'agenzia o società di autonoleggio, qualora quella gli attribuisca responsabilità per i costi derivanti da danni materiali al veicolo a noleggio durante il periodo di noleggio, derivanti da danneggiamento, incendio, atti vandalici o furto del veicolo, compresi pneumatici e cristalli e qualsiasi pretesa, da parte della società di autonoleggio, a titolo di mancato profitto per il periodo di indisponibilità del veicolo per il noleggio a seguito di tali danni o perdite.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Nessuna copertura si intenderà applicabile a un conducente che:
 - a) non sia titolare di una patente di guida valida per la classe del veicolo a noleggio (patente rilasciata nel paese di residenza o di rilascio del passaporto del conducente);

- b) sia stato condannato più di tre volte per eccesso di velocità o abbia perso più di nove punti sulla propria patente di guida entro i cinque anni precedenti al viaggio;
- c) sia stato condannato (o sia in attesa di giudizio) per guida sotto l'effetto di stupefacenti;
- d) sia stato condannato (o sia in attesa di giudizio) negli ultimi due anni, per guida in stato di ebbrezza;
- e) sia stato condannato o gli sia stata ritirata la patente (o sia in attesa di giudizio) per guida pericolosa e/o imprudente;
- f) violi le condizioni del contratto di noleggio;
- g) ha meno di 21 anni d'età.

2. Nessuna copertura si intenderà applicabile nei confronti dei seguenti tipi di veicolo a noleggio:

- a) ciclomotori e motocicli; veicoli commerciali, camion, camper e veicoli non adibiti alla circolazione su strada inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rimorchi o roulotte;
- b) veicoli a noleggio con un prezzo di acquisto di € 50.000 (o equivalente in valuta locale) o superiore;
- c) veicoli a noleggio utilizzati come premi, per corse automobilistiche, rally, prove di velocità o di resistenza, track day o allenamenti in vista di tali eventi;
- d) veicoli utilizzati per scopi commerciali o traslochi;
- e) veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate (peso totale consentito a vuoto);
- f) veicoli di volume superiore a 8 m³ (metri cubi) (a veicolo carico).

3. Il conducente sarà coperto per il noleggio di un'unica autovettura per volta.
4. Il rimborso è valido per la durata specificata nel contratto di noleggio, e comunque per non più di 31 giorni.
5. Contratti di tipo revolving o di leasing si intendono esclusi dalla copertura.

NON COPERTO DALLA POLIZZA

1. Qualsiasi sinistro inferiore da € 75.
2. La Compagnia Assicurativa paga solamente a concorrenza della parte eccedente la copertura delle polizze previste dal contratto di noleggio o di altre polizze stipulate dal guidatore a copertura dello stesso incidente.
3. Ciclomotori e motocicli; veicoli commerciali, camion, camper e veicoli non adibiti alla circolazione su strada inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rimorchi e roulotte.
4. Veicoli utilizzati fuori strada, durante e a scopo di formazione per competizioni automobilistiche, prove, rally o test di velocità.
5. Perdita e/o danni ad auto d'epoca con più di 20 anni, o auto fuori produzione da almeno 10 anni.
6. Perdita e/o danni a veicoli il cui valore superi la somma indicata nella Tabella delle prestazioni.
7. Perdita e/o danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione e funzionamento fornite con il veicolo a noleggio.
8. Perdita e/o danni causati da usura, insetti o parassiti.
9. Perdita e/o danni derivanti dall'impiego del veicolo a noleggio per uno scopo diverso da quello indicato nel contratto di noleggio.
10. Costi per i quali il conducente ammetta responsabilità, proceda a trattative, concluda, prometta o accetti qualsivoglia transazione.
11. Multe e danni punitivi.
12. L'ammontare dell'indennizzo spettante al conducente a fronte di altre assicurazioni, indipendentemente dal fatto che la Compagnia Assicurativa non riconosca il sinistro o non lo liquidi per qualsiasi ragione.
13. Indennizzi spettanti ai sensi di leggi che riguardano gli automobilisti, in presenza o meno di assicurazioni, il risarcimento dei danni propri o in materia di responsabilità oggettiva o simili, in qualsiasi stato o territorio.

11. SEZIONE F – TUTELA DEL MIGLIOR PREZZO

DEFINIZIONI speciali applicabili alla presente sezione

Articolo consentito

– un articolo che reca il nome o il marchio del rivenditore o del produttore con un prezzo d'acquisto minimo di € 50, acquistato dal

beneficiario per esclusivo uso personale (compresi regali), addebitato interamente sulla Carta Assicurata del beneficiario in un'unica transazione con un punto vendita, non figurante tra gli articoli non coperti.

Data della richiesta di rimborso

– la data in cui il beneficiario identifica un articolo identico disponibile in un punto vendita del paese di residenza.

Documentazione richiesta

– ricevuta d'acquisto originale rilasciata dal punto vendita, originale della ricevuta della carta, originale dell'estratto conto in cui si evidenzia che l'articolo consentito è stato interamente pagato con la Carta Assicurata del beneficiario e prova del minor prezzo dell'articolo consentito identico. La prova deve contenere un documento scritto del punto vendita con l'indicazione che l'articolo consentito è in vendita al pubblico in qualsiasi punto vendita ad un prezzo inferiore nel paese di residenza (ad esempio, la pubblicità completa o un avviso del punto vendita in cui siano riportati il prezzo esatto, la descrizione del prodotto e le date di validità e scadenza verificabili).

Punto vendita

– un luogo in cui il beneficiario può entrare fisicamente per acquistare prodotti nel paese di residenza. Sono esclusi i siti Internet, le società di vendita per corrispondenza e qualsiasi forma di vendita all'asta o di vendita nei mercatini.

COPERTO DALLA POLIZZA

La Compagnia Assicurativa rimborserà la differenza tra l'effettivo prezzo pagato per un articolo consentito e il prezzo di vendita ridotto di un articolo consentito identico (data di produzione, marca, modello e accessori identici) trovato in qualsiasi punto vendita, se la riduzione verrà individuata entro 30 giorni dall'acquisto e sarà superiore o uguale a €50.

La Compagnia Assicurativa non pagherà più dell'importo massimo per articolo consentito indicato nella sintesi delle garanzie assicurative per evento, o più dell'importo massimo indicato nella sintesi delle garanzie assicurative in un qualsiasi periodo di 365 giorni.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Non vi sono limiti al numero di acquisti che il beneficiario può effettuare.
2. Il prezzo di vendita originario dell'articolo non dev'essere inferiore a €50.
3. L'articolo dev'essere interamente pagato con la Carta Assicurata del beneficiario.
4. L'articolo dev'essere acquistato in un punto vendita fisicamente presente nel paese di residenza, esclusi i duty free, e non deve figurare nell'elenco degli articoli non coperti.
5. La copertura riguarda esclusivamente gli articoli destinati ad uso personale.
6. La tutela del miglior prezzo copre solamente le richieste di rimborso non coperte da altre garanzie, assicurazioni o polizze applicabili, salvo i limiti di responsabilità indicati.

NON COPERTO DALLA POLIZZA

1. Gli articoli consentiti acquistati, o gli articoli a prezzo ridotto trovati, al di fuori del paese di residenza.
2. Sinistri che non sono dimostrabili sulla base della documentazione esistente.
3. Articoli in vendita presso un punto vendita della stessa catena, in un'altra località, che vende a un prezzo inferiore.
4. Articoli acquistati usati, di seconda mano o acquistati in modo fraudolento o illegale da parte del beneficiario.
5. Servizi o articoli immateriali.
6. Contante, traveller's cheque, biglietti, documenti, valute, titoli negoziabili, azioni di ogni tipo, lingotti, argento e oro.
7. Oggetti d'arte, antiquariato, pellicce, monete rare, francobolli, pezzi unici e oggetti da collezione.

8. Gioielli, metalli preziosi e pietre preziose
9. Ordinativi speciali o vendita per corrispondenza.
10. Animali, piante vive o qualsiasi altro essere vivente.
11. Prodotti consumabili o deperibili, carburante.
12. Cellulari.
13. RegISTRAZIONI di qualsiasi tipo (audio, foto, video, digitale e software).
14. Veicoli a motore di qualsiasi tipo, biciclette, natanti, caravan, rimorchi, hovercraft, velivoli e componenti o accessori per i suddetti veicoli e prodotti di consumo necessari per uso e manutenzione degli stessi.
15. Vacanze o escursioni.
16. Articoli di vendita all'asta, comprese aste su siti web e canali televisivi.
17. Articoli disponibili solo su siti web e non disponibili allo stesso prezzo nei punti vendita.
18. Articoli acquistati in liquidazioni, saldi di fine stagione o vendite solo per contanti.
19. Articoli personalizzati o realizzati su misura.
20. Prodotti o apparecchiature mediche, sanitari, ottici o dentali e prodotti farmaceutici.
21. Spese di consegna, di spedizione o di movimentazione.
22. Articoli di duty free o di zone a tassazione ridotta o esentasse.
23. Qualsiasi acquisto effettuato da personale, amministratori delegati o proprietari - e relativi coniugi - del punto vendita o del negozio in cui è stato acquistato l'articolo consentito o del punto vendita o di outlet in cui è stata trovata la differenza di prezzo.

12. SEZIONE G – ESTENSIONE DELLA GARANZIA

DEFINIZIONI speciali applicabili alla presente sezione

Articoli elettronici

– apparecchiature audio e video, compresi TV (LCD e al plasma), lettori/registratori di DVD, proiettori per home cinema, impianti HiFi, lettori MP3/4, fotocamera, videocamera, sistemi GPS.

Articolo consentito

– articoli elettronici o elettrodomestici nuovi acquistati dal beneficiario per esclusivo uso personale, interamente addebitati (100%) sulla Carta Assicurata del beneficiario, presso un punto vendita nel paese di residenza (escluse le zone duty free) o su un sito Internet, la cui società di vendita sia registrata nel paese di residenza e l'articolo sia destinato all'uso nel mercato del paese di residenza e non figuri tra gli articoli esclusi. La casa produttrice deve concedere una garanzia originaria non inferiore a 24 mesi in relazione all'articolo consentito nel paese d'acquisto.

Elettrodomestici

– elettrodomestici, comprese lavatrici, asciugatrici a tamburo, lavasciugatrici, lavastoviglie, cucine, forni, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane e spazzolini da denti elettrici.

Guasto meccanico

– cattivo funzionamento interno di un articolo consentito che sarebbe stato coperto dalla garanzia originaria della casa costruttrice, imputabile esclusivamente a un difetto di materiali o lavorazioni, con conseguente impossibilità che l'articolo consentito funzioni per le finalità previste.

Periodo di garanzia estesa

– il periodo che inizia il giorno successivo a quello in cui la garanzia originaria della casa (che non dev'essere inferiore a 24 mesi) scade e termina 24 mesi dopo.

COPERTO DALLA POLIZZA

Il beneficiario è coperto per i costi di riparazione di un articolo consentito in caso di guasto meccanico durante il periodo di estensione di garanzia.

Le spese di riparazione verranno pagate a concorrenza del prezzo d'acquisto originario pagato per l'articolo consentito, fino al massimale indicato nel prospetto delle prestazioni. Se le spese di

riparazione sono superiori al prezzo d'acquisto originario pagato, la Compagnia Assicurativa sostituirà l'articolo consentito con un modello equivalente con le stesse caratteristiche ed un valore non superiore al prezzo d'acquisto originario, fino all'importo massimo indicato nel prospetto delle prestazioni. Se non sono disponibili modelli equivalenti con caratteristiche simili, al beneficiario verrà accreditato un importo pari al prezzo d'acquisto originario, fino al massimale indicato nel prospetto delle prestazioni. Il massimale pagabili per periodi di 365 giorni è quello indicato nel prospetto delle prestazioni.

Se l'articolo consentito da parte di una coppia o di un gruppo, la copertura vale solo per l'articolo consentito nel quale si è verificato un guasto meccanico e non per il resto della coppia o del gruppo.

IN CASO DI SINISTRO

Se un articolo consentito si guasta, chiamare il Servizio Clienti del Gruppo UBI Banca, indicando nome del beneficiario, numero della Carta Assicurata, marca e modello dell'articolo consentito e data del guasto. La Compagnia Assicurativa confermerà che l'articolo consentito è coperto e invierà il beneficiario a un centro assistenza autorizzato. La Compagnia Assicurativa invierà al beneficiario un modulo di richiesta di rimborso. Conservare la ricevuta di riparazione rilasciata dal centro assistenza in cui siano indicati il guasto meccanico e il prezzo della riparazione. I moduli di richiesta e tutta la documentazione devono essere inviati alla Compagnia Assicurativa entro 90 giorni dalla data di riparazione. Tutti i pagamenti da parte della Compagnia Assicurativa verranno effettuati al beneficiario. La Compagnia Assicurativa può nominare un perito o un investigatore per valutare le circostanze del sinistro e l'importo da liquidare al beneficiario.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Il beneficiario deve conservare la ricevuta di vendita originale rilasciata dal punto vendita, l'originale della ricevuta della carta, l'estratto conto originale in cui si evidenzia che la transazione è stata completamente pagata con la Carta Assicurata e la garanzia originale della casa produttrice.
2. L'estensione di garanzia copre solamente i guasti meccanici, vale a dire le spese di riparazione del prodotto del beneficiario guastatosi successivamente alla scadenza della garanzia originale della casa produttrice.
3. Il beneficiario deve utilizzare il centro assistenza autorizzato dalla Compagnia Assicurativa per la riparazione dell'articolo consentito.
4. Se la Compagnia Assicurativa sostituisce l'articolo consentito, quest'ultimo diventa di sua proprietà e l'articolo sostitutivo non beneficia della copertura prevista dalla presente prestazione.

NON COPERTO DALLA POLIZZA

1. Prodotti non elettrici.
2. Veicoli a motore di qualsiasi tipo, biciclette, natanti, caravan, rimorchi, hovercraft, velivoli e componenti o accessori per i suddetti veicoli e prodotti di consumo necessari per uso e manutenzione degli stessi.
3. Telefoni cellulari.
4. Attrezzature elettriche per giardinaggio.
5. Caldaie o forni.
6. Apparecchiature di comunicazione e di calcolo identificate come "Apparecchiature elettroniche" (ad esempio, PC, portatili, monitor, fotocopiatrici, fax, scanner, console giochi, modem, notebook, tablet e iPad).
7. Prodotti autentici venduti tramite canali non autorizzati direttamente in concorrenza con i distributori autorizzati.
8. Articoli privi di garanzia originale della casa produttrice del paese di residenza.
9. Articoli per i quali non è specificato alcun paese di residenza o che non sono disponibili nel paese di residenza.
10. Articoli acquistati usati, modificati, rigenerati o ricondizionati.
11. Articoli acquistati per essere rivenduti.
12. Articoli indicati dal fornitore come prodotti di consumo o articoli a perdere dopo l'uso, compresi - senza intento limitativo -

lampadine, fusibili, batterie, filtri, cinghie, sacchetti e cartucce per stampanti.

13. Spese od oneri di installazione o ricostruzione di articoli.
14. Spese di pulizia, comprese - senza intento limitativo - la pulizia di filtri di lavatrici, video e cassette.
15. Il costo per l'eliminazione di blocchi (tranne negli impianti di raffreddamento delle apparecchiature di refrigerazione).
16. Costi sostenuti nello smaltimento di un articolo.
17. Eventuali costi sostenuti per l'accesso per la riparazione di eventuali elettrodomestici da incasso.
18. Spese legate al ritiro di un prodotto da parte del fornitore.
19. Articoli utilizzati a scopi commerciali.
20. Articoli installati in modo permanente in casa o in ufficio.
21. Spese legate a riparazioni nell'ambito di interventi, controlli o installazioni di routine o costi di chiamata, quando non è possibile trovare il centro di riparazione autorizzato non individuando alcun guasto nell'articolo.
22. Software e altri accessori per computer non completamente assemblati dalla casa produttrice.
23. Danni imputabili al mancato rispetto delle istruzioni del manuale di istruzioni o di installazione o uso di accessori non autorizzati.
24. Corrosione.
25. Danni provocati da uso improprio o incuria.
26. Fulmini, temporali o allagamenti.
27. Spese di riparazioni non effettuate presso centri autorizzati dalla Compagnia Assicurativa.
28. Costi diversi da quelli espressamente coperti ai sensi della garanzia di riparazione originale scritta della casa produttrice.

13. SEZIONE H – SAFE ONLINE

DEFINIZIONI speciali applicabili alla presente sezione

Articolo consentito

– qualsiasi articolo nuovo, non ancora utilizzato e mobile con un importo d'acquisto minimo di € 50 (compresa l'IVA ma esclusi i costi di trasporto) acquistato dal beneficiario presso un venditore e pagato interamente con la Carta Assicurata, per uso esclusivamente personale e spedito e consegnato al beneficiario in Italia, con tracciabilità dell'oggetto spedito o del trasporto privato. Il pagamento dev'essere effettuato con la Carta Assicurata, senza codice di controllo o codice PIN, con ricevuta firmata o firma elettronica.

Venditore

– un esercente che vende l'articolo consentito tramite Internet su siti web domiciliati in USA, Italia e Unione Europea. La domiciliazione del sito web fa riferimento all'indirizzo postale utilizzabile per contattare il sito web.

Lei / Suo

– il titolare della carta.

COPERTO DALLA POLIZZA

MANCATA CONSEGNA

Se l'articolo consentito non è stato consegnato e il beneficiario ha avvisato il venditore, entro 30 giorni solari dall'addebito sul conto carta ed al massimo 90 giorni dopo il pagamento, la Compagnia Assicurativa:

1. rimborserà al beneficiario il prezzo d'acquisto (IVA compresa) o un importo pari al massimale per articolo indicato nella Tabella delle prestazioni per l'importo pagato al venditore; o
2. con la Sua approvazione acquisterà lo stesso articolo consentito come quello originale. Se il prezzo di sostituzione dell'articolo è superiore a quello dell'articolo inizialmente acquistato, il rimborso non potrà superare il prezzo d'acquisto dell'articolo originale.

Qualora Lei riceve l'articolo o un prodotto sostitutivo o un rimborso dal venditore dopo che la Compagnia Assicurativa ha liquidato il sinistro, Lei deve rimborsare l'intero pagamento alla Compagnia Assicurativa o restituirgli l'articolo sostitutivo.

MANCATA CONFORMITÀ

Se l'articolo consentito:

1. non corrisponde a quello inizialmente ordinato di Lei; o
2. viene consegnato con un difetto che ne impedisce il regolare funzionamento, o rotto o incompleto;

la Compagnia Assicurativa pagherà l'importo massimo indicato nella Tabella delle prestazioni per:

- a) costi di resa dell'articolo al venditore, con conferma di ricevimento, se esso accetta la resa dell'articolo e invia un articolo sostitutivo o rimborsa Le ma si rifiuta di pagare le spese di spedizione per la resa;
- b) costi di resa dell'articolo al venditore, con conferma di ricevimento, e per il rimborso a Lei dell'articolo autorizzato se il venditore accetta la resa dell'articolo ma si rifiuta di pagare le spese di spedizione per la resa e/o non invia un articolo sostitutivo o non rimborsa il beneficiario entro 90 giorni dalla resa dell'articolo; o
- c) costi di resa dell'articolo alla Compagnia Assicurativa con conferma di ricezione, e di rimborso al beneficiario per l'articolo autorizzato se il venditore non accetta la resa. Gli articoli devono essere inviati alla Compagnia Assicurativa.

Lei deve segnalare il difetto o l'articolo non conforme al venditore entro 30 giorni dal ricevimento effettivo dell'articolo acquistato.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Lei deve fornire la ricevuta di vendita online originale, l'originale della ricevuta della carta, l'estratto conto originale in cui si evidenzia la transazione e la denuncia alla polizia se del caso.
2. Se Lei riceve l'articolo o un prodotto sostitutivo o un rimborso dal venditore dopo che la Compagnia Assicurativa ha liquidato il sinistro, Lei deve rimborsare l'intero pagamento alla Compagnia Assicurativa o restituire l'articolo sostitutivo.
3. Lei deve segnalare il difetto o l'articolo non conforme al venditore entro 30 giorni dal ricevimento effettivo dell'articolo acquistato.

NON COPERTO DALLA POLIZZA

1. Danni verificatosi durante il trasporto con qualsiasi mezzo o danni provocati dal Titolare della carta o da una persona vicina.
2. Gioielli (incluso invece sono le bigiotterie (non contenenti metalli preziosi o pietre preziose) fino ad un importo di € 500 per oggetto), orologi, metalli preziosi e pietre preziose.
3. Qualsiasi prestazione di servizi acquistata online o prestazioni online di servizi.
4. Articoli consentiti utilizzati in ambito professionale o industriale.
5. Articoli consentiti acquistati per rivenderli.
6. Articoli consentiti acquistati su siti web di aste online.
7. Articoli rigenerati e ricondizionati, articoli in liquidazione.
8. Traveller's cheque, biglietti, contante o equivalente, valute, documenti, titoli negoziabili, azioni di ogni tipo, lingotti, argento e oro.
9. Opere d'arte, articoli di oreficeria, oggetti di argento.
10. Terreni, edifici, oggetti installati permanentemente in case, uffici o veicoli.
11. Animali, piante vive, oggetti consumabili, beni deperibili o installazioni permanenti.
12. Veicoli a motore, motociclette, biciclette, natanti, caravan, roulotte, hovercraft, velivoli e relativi accessori.
13. Richieste di rimborso per danni provocati da azione illecita del beneficiario o di altri beneficiari.
14. Mancata consegna dell'articolo autorizzato a seguito di sciopero dei servizi postali o del corriere.
15. Ritardi di consegna.
16. Qualsiasi difetto nascosto del articolo consentito.

14. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE

- Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

1. Si prega di leggere la sezione applicabile della tabella delle prestazioni per verificare esattamente gli eventi coperti e non coperti, prestando particolare attenzione a condizioni, limitazioni ed esclusioni.
2. Presentazione di una richiesta di risarcimento.

- a) Il titolare può contattare il Servizio Clienti del Gruppo UBI Banca al numero 800.500.200 (+39 030.24.71.209 per le chiamate dall'estero), disponibile da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 21.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 15.00 (orario italiano), per ottenere indicazioni sulla modalità per aprire la pratica di sinistro. Il beneficiario dovrà comunicare:

- nome,
- numero della Carta Assicurata,
- informazioni di sintesi sulla richiesta.

UBI Banca si riserva di cambiare il numero di telefono di informativa ai Clienti e/o gli orari riportando il nuovo numero sui propri siti internet e nell'estratto di polizza disponibile online e presso le proprie filiali.

- b) La gestione dei sinistri è affidata ad Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Via Bernardino Alimena 111, 00173 Roma.
3. Al beneficiario è richiesto di informare la Compagnia Assicurativa entro 30 giorni da quando venga a conoscenza di un incidente o perdita che possa dare origine a una richiesta di rimborso, e di far pervenire alla Compagnia Assicurativa il modulo di richiesta compilato e ogni ulteriore informazione nel più breve tempo possibile.
4. Informazioni aggiuntive: è necessario presentare tutte le fatture originali, ricevute, verbali e così via. Il beneficiario è tenuto a verificare la sezione a titolo della quale presenta la richiesta in relazione a condizioni specifiche e dettagli di qualsiasi giustificativo che sia tenuto a fornire alla Compagnia Assicurativa.
5. È sempre consigliabile conservare copie di tutti i documenti trasmessi alla Compagnia Assicurativa.
6. Agenti di gestione delle richieste di risarcimento: per facilitare una gestione rapida ed equa della richiesta, a volte può rendersi necessaria la nomina di un agente incaricato della sua gestione.

15. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, cap. soc. € 8.396.373,00 detenuto al 100% da AXA ASSISTANCE è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque nationale de Belgique Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).

Il presente contratto è stipulato da Inter Partner Assistance S.A. - sede secondaria per l'Irlanda - 10 -11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda. Sito Internet www.axa-assistance.com Telefono +353 14711799 Inter Partner Assistance S.A. sede secondaria per l'Irlanda, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con il numero di iscrizione ISVAP II.00928 all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ed opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

16. RECLAMI

Per mettersi in contatto con la Compagnia Assicurativa indicare nome, cognome e numero di telefono. Indicare il numero della Carta Assicurata e/o il numero di sinistro. Spiegare in modo chiaro e conciso le ragioni della rimostranza.

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto (posta o e-mail): INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Sede Secondaria per l'Irlanda, 10 -11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda; email: irelandcustomer.support@axa-travel-insurance.com

La compagnia gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi al seguente Istituto: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353 corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia Assicurativa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet:

<http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm>

Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'Autorità Giudiziaria.

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

- Sede Secondaria per l'Irlanda

1. informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. La legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali è stata abrogata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice").

Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche "interessato") debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. A tal fine Inter Partner Assistance S.A., fornisce la seguente informativa:

2. titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento è Inter Partner Assistance S.A., Sede Secondaria per l'Irlanda con sede legale, 10 -11 Mary Street Dublino 1, operante in Italia in Libera Prestazione di Servizi e con sede principale in Bruxelles, Avenue Louise 166 L'elenco delle persone individuate come responsabili è disponibile presso la sede dell' Inter Partner Assistance S.A. sede secondaria per l'Irlanda.

3. fonte dei dati

I dati personali trattati da Inter Partner Assistance S.A. - Sede Secondaria per l'Irlanda sono raccolti direttamente presso gli interessati, o altri soggetti con cui questi abbiano stretto rapporti (es.: contraenti di assicurazioni con cui sia Assicurato o beneficiario, coobbligati o altri operatori assicurativi, come agenti, broker, Assicuratori, organismi associativi o consortili propri del settore assicurativo).

Se i dati non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa comprensiva delle categorie dei dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Inter Partner Assistance S.A. - Sede Secondaria per l'Irlanda.

4. dati sensibili

Il Codice considera sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e lo stato di salute, e li tutela con particolare attenzione. Qualora Inter Partner Assistance S.A. venga in possesso di dati sensibili il consenso rilasciato riguarda anche il trattamento di tali dati, per le finalità di cui al successivo paragrafo. Viceversa, qualora i dati sensibili siano espressamente richiesti da Inter Partner

Assistance S.A. il loro trattamento sarà subordinato alla preventiva raccolta, volta per volta, del consenso.

5. finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato o presso terzi è svolto per finalità attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, cui Inter Partner Assistance S.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia e all'estero che collaborano con Inter Partner Assistance S.A. e a cui pertanto Inter Partner Assistance S.A. comunica i dati, o da soggetti cui Inter Partner Assistance S.A. è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la così detta "catena assicurativa" indicati al punto 8) limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e Inter Partner Assistance S.A.. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti.

6. modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia dell'interessato si fa presente quanto segue:

- per le finalità di cui al punto 5 il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all'esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti.

8. comunicazione e diffusione dei dati

Per le finalità di cui al punto 5, e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell'interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità limitatamente a quanto di stretta competenza a:

- co-assicuratori (indicati nella polizza) e ri-assicuratori;
- soggetti facenti parte del Network di Inter Partner Assistance S.A.;
- consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di Inter Partner Assistance S.A.;
- enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del - settore assicurativo;
- Pubbliche Amministrazioni od enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;
- società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio);
- società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati ecc..

9. trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 5, sia verso Paesi dell'Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 8, rispettivamente primo e secondo comma.

10. diritti dell'interessato

Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può:

- ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile nominato con lettera raccomandata o e-mail. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. Inter Partner Assistance S.A., per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo e a

semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.

18. ANNULLAMENTO DELLA COPERTURA

Le prestazioni sono legate alla Carta Assicurata e non possono essere annullate separatamente. Se la Carta Assicurata viene annullata la copertura cessa e tutte le prestazioni vengono meno. Per informazioni su come annullare la Carta Assicurata consultare il contratto della carta di credito.